

Il giudice di pace reggino si pronuncia su un caso accaduto all'ospedale di Polistena

Il primario non c'entra

Bagni sporchi in reparto: sanzione inapplicabile

Il primario di un reparto ospedaliero non è responsabile di disservizi che si verificano nel suo reparto se tali disservizi esulano dalle sue competenze. È questo, in estrema sintesi, il contenuto di un'interessante sentenza emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria dott. Victor Hugo Tropea, in relazione all'opposizione a una sanzione amministrativa inflitta a un primario dell'ospedale di Polistena.

I fatti risalgono al 2001. Gli ispettori dell'Asl 11 di Reggio Calabria, in seguito ad accertamenti effettuati dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Catanzaro, contestavano al primario la violazione dell'articolo 47 comma 1. del d.p.r. 303/56 in quanto le installazioni e gli arredi dei bagni del reparto non erano mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, e pertanto gli infliggevano una sanzione amministrativa.

La norma in questione prevede che «i dirigenti, i datori di lavoro e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate dall'art. 1 devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: 1) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; 2) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; 3) fornire ai lavoratori i mezzi necessari di protezione; 4) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione».

Il primario, difeso dagli avvocati Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo, ha ritenuto ingiusta la sanzione ed ha proposto opposizione davanti al giudice di pace. Il giudice, in accoglimento delle difese proposte dai legali, ha annullato la sanzione amministrativa comminata.

Nella sentenza il giudice rileva che il ricorrente ha



L'ufficio del Giudice di pace del tribunale di Reggio

fornito una prova rigorosa e completa di aver fatto tutto quello che era nelle sue attribuzioni e competenze per ovviare agli inconvenienti igienici riscontrati, segnalando più volte al-

l'amministrazione competente gli inconvenienti, ed invitando la stessa amministrazione a intervenire anche con l'impegno di spesa necessario.

Il giudice ha recepito il

principio secondo cui non può essere comminata una sanzione personale in assenza di dirette responsabilità. Il primario, infatti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, può solo segna-

lare all'amministrazione la necessità di procedere ad interventi, non avendo egli autonomia finanziaria.

Lo stesso giudice ha applicato per la sanzione amministrativa un principio già sancito dalla Corte di Cassazione nell'ambito della responsabilità penale, e rilevando che lo stesso testo normativo limita la responsabilità con la locuzione «nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze».

L'interessante pronuncia definisce così una controversia che presenta una rilevante incidenza nei rapporti tra i dirigenti medici e le rispettive amministrazioni delle strutture sanitarie nell'ambito delle quali essi svolgono la loro attività. (r.r.)